

## **SPESOMETRO – COMUNICAZIONE DATI RILEVANTI AI FINI IVA**

*(provv.direttore agenzia entrate 02/08/2013 prot.2013/94908)*

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 sono state stabilite le modalità e i termini per l'invio dello spesometro per l'anno 2012 e successivi; al provvedimento è allegato il modello di comunicazione.

Dal 1 gennaio 2012, relativamente alle operazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore, tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall'importo.

In relazione a quelle per cui non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, invece, l'obbligo è legato alle sole operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, Iva inclusa.

L'emissione della fattura, in sostituzione di altro documento fiscale, fa scattare l'obbligo della comunicazione.

Tuttavia, per facilitare l'adempimento, il provvedimento prevede che, in sede di prima applicazione delle disposizioni, per le operazioni relative agli anni 2012 e 2013, è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva.

### **Esclusioni soggettive e oggettive**

Non è tenuto alla comunicazione dei dati rilevanti:

- chi si avvale del regime dei minimi (articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007)
- chi si avvale del regime dei "nuovi minimi" (articolo 27, commi 1 e 2, DI 98/2011).

Sono esclusi dall'obbligo: Stato, Regioni, Province e Comuni per le operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali.

Riguardo le operazioni, non vanno comunicate: le importazioni, le esportazioni, le operazioni intracomunitarie, le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

### **Invio della comunicazione**

Per le comunicazioni relative al 2012, i contribuenti che effettuano la liquidazione Iva mensile dovranno provvedere all'invio, tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, entro il 12 novembre 2013, i "trimestrali" entro il 21 novembre 2013.

A regime, invece, le scadenze sono rispettivamente il 10 e il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.